




CONFEDERATION
FISCALE
EUROPEENNE



A.N.T.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI ITALIANI

Via Andrea Doria, 15 - 10123 Torino
Tel. 011.812.67.67 - Fax 011.812.23.00
e-mail: presidenza@associazionetributaristi.it

Il Presidente

Al Presidente ed ai Componenti la VI Commissione
Finanze e Tesoro del Senato
R O M A

* * *

AUDIZIONE A.N.T.I. MERCOLEDI' 5 FEBBRAIO 2014

* * *

1. ESPERIENZA DELLA PRIVATIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE

La privatizzazione ha certo comportato efficienza ma anche un pericolo di alterazione dei principi di imparzialità della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.

Agire per obiettivi comporta che questi possano talora diventare predominanti con forme di recupero prive di adeguato fondamento normativo.

Si deve introdurre trasparenza sugli obiettivi e sui compensi previsti al raggiungimento di tali obiettivi.

Si deve altresì esaminare se la partecipazione dell'Agenzia delle Entrate al capitale sociale di Equitalia non comporti cumuli di cariche nelle stesse persone, contrastando con quel principio di divisione dei poteri che non è solo imprescindibile per la democrazia (Montesquieu insegna che chi ha potere è portato ad abusarne), ma anche per l'efficienza. La vicenda dell'INPS ha dimostrato che questo pericolo è molto concreto.



CONFEDERATION
FISCALE
EUROPEENNE



A.N.T.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI ITALIANI

Via Andrea Doria, 15 - 10123 Torino
Tel. 011.812.67.67 - Fax 011.812.23.00
e-mail: presidenza@associazionetributaristi.it

Il Presidente

2. PRESSIONE FISCALE NON COMPETITIVA

La vicenda della FIAT che emigra è solo l'ultimo anello di una catena che è sotto gli occhi di tutti gli operatori economici.

Le imprese se ne vanno dall'Italia per un complesso di ragioni.

Fra queste esistono ragioni fiscali quali:

- a) imponibile del reddito d'impresa gonfiato da "estrogeni" non conformi al reddito economico;
- b) aliquote superiori anche di 10 punti rispetto a quelle di paesi (ad esempio Inghilterra) che non sono certo paradisi fiscali;
- c) comportamenti aggressivi dell'autorità accertativa che agisce per obiettivi da raggiungere;
- d) giudice tributario dilettante, non pagato adeguatamente, non adeguatamente preparato.

Tutti questi fattori inducono le imprese che possono, a fuggire dal nostro territorio.

Se poi si aggiunge

- a) che i crediti di imposta vengono rimborsati solo dopo una sentenza definitiva e quindi magari dopo 5-10 anni dalla sentenza di primo grado che li ha pronunciati;
- b) che i "rimborsi d'ufficio" (art. 68 decreto 1992 n. 546) sono rimborsi "canzonatori" perché non attuati, si ha l'immagine di un ordinamento che, se possibile, è meglio evitare

3. ORDINAMENTO FISCALE DISPETTOSO E NON ISPIRATO A PRINCIPI DI PROPORZIONALITA'

Molte sono le norme che denotano la cultura di cui al titolo del presente paragrafo.


Ne citiamo alcune:

- a) la prassi per cui, nel caso di compensazione di un credito d'imposta senza produrre contemporanea fidejussione, il comportamento è equiparato ad omissione di versamento, con sanzione del 30%, e recupero dell'imposta, ancorché il credito compensato fosse esistente.

Questa prassi viene attuata anche quando la fidejussione sia presentata in ritardo.



CONFEDERATION
FISCALE
EUROPEENNE



A.N.T.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI ITALIANI

Via Andrea Doria, 15 - 10123 Torino
Tel. 011.812.67.67 - Fax 011.812.23.00
e-mail: presidenza@associazionetributaristi.it

Il Presidente

- b) la prassi che considera inefficace la dichiarazione integrativa (art. 2 commi 8 e 8 bis DPR 1998 n. 322) se questa sia presentata dopo l'inizio di attività istruttoria (ancorchè la norma non preveda tale preclusione);
- c) la prassi che, nel caso di canoni di leasing accelerati e più brevi rispetto a quelli previsti per le quote di ammortamento, recupera a tassazione l'intero importo dei canoni (quasi non fossero stati pagati) anziché rimodularli secondo la tempistica prevista per legge;
- d) la prassi che (ad esempio ai fini di controllare le quote di rivalutazione) richiede come imprescindibile il libro cespiti ammortizzabili, ancorchè questo non sia più richiesto da un decreto di semplificazione del 2001;
- e) la prassi di utilizzare la richiesta di documenti come mezzo sostitutivo dell'ispezione documentale in sede di accesso, richiedendo così pressochè l'intero trasferimento della contabilità dall'Impresa all'Ufficio;
- f) la prassi di far compiere al contribuente conteggi ed indagini statistiche che dovrebbero spettare invece all'Autorità inquirente.

Nelle indagini finanziarie, la prassi di chiedere al contribuente la prova dei movimenti finanziari anche per importi minimali, attestando gli importi irrilevanti a livello dei € 300,00 (quasi che non rientri nella comune esperienza, riscuotere in banca, ad esempio, € 1.000,00 per meri bisogni di famiglia), comporta che si assuma quale base imponibile quelli che sono costi per meri bisogni personali.

4. LA MANCANZA DI CERTEZZA DEL DIRITTO


Importanti e cruciali settori dell'ordinamento tributario sono oggi affidati, anziché all'intervento parlamentare, ad una neonata funzione "creativa" della giurisprudenza.

Facciamo tre esempi:

- la disciplina dell'abuso del diritto
- il principio per cui, nel caso di frodi carosello compiute dal cedente, non può detrarre l'IVA l'acquirente se questi "sapeva" o "avrebbe dovuto sapere" della frode altrui
- il principio per cui l'operatore economico dovrebbe controllare la correttezza del comportamento fiscale della controparte contrattuale (principio sanzionato con recuperi dell'IVA e con applicazione di sanzione)



CONFEDERATION
FISCALE
EUROPEENNE



A.N.T.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI ITALIANI

Via Andrea Doria, 15 - 10123 Torino
Tel. 011.812.67.67 - Fax 011.812.23.00
e-mail: presidenza@associazionetributaristi.it

Il Presidente

Tutto ciò è stato all'estero oggetto di intervento normativo, mentre in Italia è affidato ad una funzione sostitutiva (incostituzionale) della giurisprudenza.

Fonte di incertezza del diritto è lo stesso termine di decadenza per l'esercizio della funzione impositiva, termine che può essere raddoppiato se sussistono i presupposti della denuncia penale (art. 43 terzo comma DPR 1973 n. 600 e n. 57 terzo comma, decreto IVA).

Tanta discrezionalità contrasta anche con i principi generali dello statuto del contribuente (art. 3, III comma, legge 27 luglio 2000 n. 212) ai sensi della quale *"i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d'imposta non possono essere prorogati"*.

Meglio sarebbe prolungare i termini di decadenza, così da renderli più omogenei ai termini della prescrizione di reato, ma assicurando la certezza *ex ante*.

5. NORME INCOERENTI E SPROPORZIONATE

Un esempio è l'art. 32 I comma n. 2 DPR 29 settembre 1973 n. 600, il quale presume che costituiscano ricavi o compensi i prelevamenti bancari (che, evidentemente, a tutto concedere, corrispondono a costi e non a ricavi)

6. MANCATA CONSIDERAZIONE DI PRINCIPI CHE ORMAI SONO DIRITTO IMMANENTE EUROPEO

A livello normativo non è generalizzato il principio del contraddittorio (che per la giurisprudenza europea deve essere sempre osservato prima di un atto imperativo ablativo, come è ad esempio l'avviso di rettifica).

Da ciò ulteriore causa di incertezza del diritto.

* * *